VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO NR.4

verbale.

SEDUTA DEL 30/03/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitrè, il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 18.30 nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco. Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Beatrice Magnini incaricata della redazione del presente

All' appello risultano presenti n. 10 consiglieri come segue:

		Presenti	Assenti
1	Bongiorno Guglielmo	X	
2	Grazzini Maila	X	
3	Gigliotti Giulio	X	
4	Ferri Stefano		X
5	Morganti Chiara	X	
6	Biagioni Gianmarco	X	
7	Nannetti Elena		X
8	Del Principe Luca		X
9	Capri Enrico	X	
10	Logli Alessandro	X	
11	Santi Lorenzo	X	
12	Manciulli Barbara	X	
13	Novellini Paolo	X	

Risultano presenti gli Assessori esterni: Fabbri Elisa.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Capri, Morganti, Manciulli.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 sono state apportate modifiche al regolamento suddetto
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2022 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;



• il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- con comunicato del 23 marzo 2021 il Ministero ha affermato che anche per il 2021 non è previsto il prospetto;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2023/2025 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTO:


• l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;



- 1'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360:
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

RAVVISATA la necessità di <u>confermare</u> la misura delle <u>aliquote IMU decorrenti dal</u> <u>01.01.2023</u> nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
	APPLICATA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali	6,00
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	
	9,60
_Aliquota ordinaria	
Abitazioni tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo prive di contratti di locazione registrati, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	10,60
Aliquota ridotta per gli immobili gravati da ordinanza	4,60
sindacale di inagibilità totale o parziale, colpitis da eventi	
calamitosi	
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00



detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante ilquale si protrae tale destinazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 10 Votanti: n. 6 Favorevoli: n. 6 Contrari; n. /

Astenuti: n.4 (Logli,Santi,Manciulli,Novellini)

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la misura delle <u>aliquote</u> e delle <u>detrazioni per l'anno</u> <u>d'imposta</u>

2023, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
	APPLICATA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali	6,00
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	
	9,60
_Aliquota ordinaria	
Abitazioni tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo prive di contratti di locazione registrati, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	10,60
Aliquota ridotta per gli immobili gravati da ordinanza	4,60
sindacale di inagibilità totale o parziale, colpitis da eventi calamitosi	
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00

detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- **DI DARE ATTO** che il gettito atteso dall'Imposta municipale propria per l'anno 2023, al netto della quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, è pari ad Euro 868.675,58;
- **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Quindi,

ILCONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 10 Votanti: n. 6 Favorevoli: n. 6 Contrari; n. /

Astenuti: n.4 (Logli, Santi, Manciulli, Novellini)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del $D.Lgs.\ 267/2000$.



Decreto Legislativo 267/2000 - ART. 49 - comma 1

PARERI ED ATTESTAZIONE RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

Imposta Municipale Propria IMU - Approvazione aliquote e detrazione - Anno 2023.

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

Cantagallo, lì 28.08.23

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

Cantagallo, lì 28.03.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ott sa Beatrice Magnini



COMUNE DI CANTAGALLO

PROVINCIA DI PRATO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 6 del 24/03/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto: "Imposta Municipale Proprio IMU – Approvazione aliquote e detrazione – Anno 2023".

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Cantagallo, nominato con delibera consiliare dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio n. 13 del 30 settembre 2021 per il periodo dal 01/10/2021 fino al 30/09/2024 e composto da:

PANDOLFINI Rag. GIUSEPPE - Presidente

ANDREUCCI Dr. STEFANO - Componente

BANI Dr.ssa MARIA CRISTINA - Componente

riunito in teleconferenza in analogia con quanto previsto per le sedute della Giunta con deliberazione G.M. n. 47 del 19/05/2022;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data 22/03/2023, con la quale vengono determinate le aliquote per l'imposta IMU da applicare nell'anno 2023;

Considerato che con tale proposta vengono confermate le aliquote già in vigore nell'anno 2022;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto: "Imposta Municipale Proprio IMU – Approvazione aliquote e detrazione – Anno 2023".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PANDOLFINI Rag. GIUSEPPE - Presidente

(firmato digitalmente)

ANDREUCCI Dr. STEFANO - Componente

(firmato digitalmente)

BANI Dr.ssa MARIA CRISTINA - Componente

(firmato digitalmente)



IL PRESIDENTE F.to Guglielmo Bongiorno IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Beatrice Magnini